



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2839/2026

OGGETTO: SE.TRA S.R.L., VIA PER MASSO S.N., CASARZA LIGURE. ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE E ADEGUAMENTO AL D.M. N. 127 DEL 28/06/2024 DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 RILASCIATA CON A.D. N. 3128 DEL 16/11/2016 E SS.MM.II. DINIEGO.

In data 29/09/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

il D.M. 28/06/2024, n. 127, recante “Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - End of waste - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006 - Abrogazione del Dm 27 settembre 2022, n. 152”;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto “D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA”;

la circolare protocollo n. 0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Premesso che

con A.D. n. 3128 del 16/11/2016 e ss.mm.ii. è stata rilasciata a SE.TRA. S.r.l. (in allora Neve Paolo Autotrasporti) l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa ai comparti emissioni in atmosfera, rifiuti, scarichi in corpo idrico superficiale e acustica, per l'attività di produzione di aggregati per l'edilizia svolta presso l'impianto sito in via per Masso s.n., Casarza Ligure;

con nota assunta al protocollo con n. 21218 del 08/04/2026, pervenuta tramite il S.U.A.P. del Comune di Casarza Ligure in delega alla Camera di Commercio di Genova, SE.TRA. S.r.l. ha presentato istanza di modifica sostanziale e contestuale adeguamento al D.M. 127/2024 dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata ai sensi del D.P.R. 59/2013 con A.D. n. 3128 del 16/11/2016 e ss.mm.ii.;

con nota assunta al protocollo con n. 28870 del 12/05/2026 sono pervenute le ricevute, datate rispettivamente 15/03/2025 e 26/03/2025, di avvenuta consegna al S.U.A.P. di Casarza Ligure della suddetta istanza;

l'istanza in oggetto non risulta essere stata mai trasmessa dal S.U.A.P. di Casarza alla Città Metropolitana di Genova;

con nota protocollo n. 31202 del 21/05/2026 è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo all'istanza presentata, provvedendo alla contestuale convocazione della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato fornito:

- il riferimento dell'ufficio preposto al procedimento e presso il quale è possibile prendere visione degli atti;
- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il nominativo dei referenti tecnici dei comparti della Direzione Ambiente interessati dall'istanza di autorizzazione;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- il domicilio digitale dell'amministrazione (pec@cert.cittametropolitana.genova.it);
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa; il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con la nota di avvio del procedimento e di convocazione della conferenza dei servizi è stata formulata una richiesta di integrazioni relativamente ai comparti di competenza, con sospensione dei tempi procedurali;

con la nota di avvio procedimento e di convocazione della conferenza dei servizi è stato inoltre comunicato al richiedente e alla conferenza dei servizi quanto di seguito riportato:

- con nota assunta al protocollo con n. 28870 del 12/05/2026 la Società ha trasmesso le ricevute di avvenuta consegna, datate rispettivamente 15/03/2025 e 26/03/2025, delle PEC aventi ad oggetto "Modifiche sostanziali ed adeguamento DM 127 impianto in Via per Masso snc" trasmesse al S.U.A.P. di Casarza Ligure;
- il S.U.A.P. di Casarza Ligure non ha provveduto ad inoltrare le PEC precedentemente richiamate alla Città Metropolitana di Genova;
- contestualmente all'invio ufficiale al S.U.A.P. le soprarichiamate PEC erano state altresì inviate via mail dalla Società per conoscenza a Città Metropolitana che, da un esame del contenuto delle stesse, ha verificato che le stesse erano complete della documentazione al fine di ottenere l'adeguamento al D.M. 127/2024;
- visto quanto sopra, si riteneva che, nelle more della conclusione del presente procedimento, potesse trovare applicazione il regime transitorio previsto dall'art. 8 del D.M. 28 giugno 2024, n. 127;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 34750 del 08/06/2026 il Settore Difesa del Suolo di Genova di Regione Liguria ha inoltrato una richiesta di integrazioni;

in data 09/06/2026 è stata trasmessa alla conferenza dei servizi la sopra richiamata richiesta di integrazioni;

con nota prot. n. 41146 del 03/07/2026 è stato trasmesso alla Società e alla conferenza dei servizi il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. dal momento che, trascorso il termine di 30 giorni fissato nella nota di richiesta integrazioni protocollo n. 31202 del 21/05/2026, non risultava pervenuta la documentazione integrativa richiesta dalla conferenza;

con nota assunta al protocollo con n. 42953 del 13/07/2026 SE.TRA. S.r.l. ha comunicato quanto di seguito riportato:

- di essersi tempestivamente attivata per produrre le integrazioni richieste;
- di aver chiesto al S.U.A.P. che le fosse trasmessa tutta la documentazione ricevuta da Città Metropolitana di Genova e che lo stesso S.U.A.P. provvedesse ad inviare a Città Metropolitana di Genova le integrazioni prodotte da SE.TRA. S.r.l. datate 11 maggio 2026;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con la suddetta nota la Società ha inoltre chiesto a Città Metropolitana di Genova che venisse archiviato il procedimento di rigetto relativo all'istanza presentata e che venisse concessa una congrua proroga ovvero che venisse stabilito il decorrere della tempistica tecnica al ricevimento della comunicazione ufficiale del S.U.A.P. competente;

con nota prot. n. 43479 del 14/07/2026 Città Metropolitana, a riscontro della richiesta formulata dalla Società, ha chiesto al S.U.A.P. l'invio della documentazione trasmessa dalla Società ed ha concesso alla Società una proroga di 30 giorni, a decorrere dalla data del 13/07/2026, per la presentazione delle integrazioni;

con note assunte al protocollo con n. 50080 e n. 50083 del 13/08/2026 SE.TRA. S.r.l. ha trasmesso le integrazioni tecniche documentali richieste dalla conferenza dei servizi;

con nota protocollo n. 51072 del 20/08/2026 le integrazioni sono state trasmesse alla conferenza dei servizi;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 56004 del 15/09/2026 ATS Liguria ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all'istanza;

con nota prot. n. 56834 in data 18/09/2026 il parere di ATS Liguria è stato trasmesso alla conferenza dei servizi;

Considerato che dall'esame istruttorio della documentazione tecnica assunta in atti in data 13/08/2026 è stato rilevato quanto segue:

comparto rifiuti

SE.TRA S.r.l. ha solo parzialmente riscontrato ai rilievi formalizzati con preavviso di adozione di provvedimento negativo di cui alla nota protocollo n. 41146 del 03/07/2026;

le integrazioni trasmesse presentavano numerose incongruenze relative ai parametri di progetto indicati all'interno della documentazione tecnica inviata;

la documentazione integrativa trasmessa introduceva variazioni ai parametri di progetto che di fatto rappresentavano ulteriori modifiche dell'istanza formulate a procedimento ormai avviato;

pertanto, la documentazione integrativa trasmessa dal proponente non ha consentito di concludere favorevolmente l'iter tecnico avviato;

relativamente al contenuto specifico e alla natura tecnica dei rilievi sopra evidenziati si rimanda ai contenuti della relazione tecnica comparto rifiuti e di conclusione del procedimento agli atti con prot. n. 58872 del 25/09/2026;

comparto acque

relativamente al comparto scarichi, in considerazione della modifica delle aree destinate al trattamento e alla messa in riserva dei rifiuti da trattare e dei rifiuti già trattati, è stato richiesto alla Società l'aggiornamento della seguente documentazione:

- il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche (PPG), approvato con A.D. n. 3128 del 16/11/2016, da redigere in conformità a quanto previsto nell'Allegato A del R.R. 4/2009 e comprensivo di tutti i contenuti ivi indicati; è stato altresì richiesto di integrare contestualmente la gestione delle operazioni di rifornimento carburante dei nuovi mezzi aziendali operativi nell'insediamento, essendo l'attività di distribuzione carburante assoggettata alla disciplina del sopracitato regolamento, ai sensi dell'art. 7, lett. b) dello stesso;
- l'elaborato planimetrico relativo al sistema di raccolta, trattamento e recupero delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento indicando, in scala idonea, gli elementi indicati



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

nella relazione tecnica di comparto agli atti di Città Metropolitana con protocollo n. 58031 del 24/09/2026;

con note assunte al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 50080 e 50083 del 13/08/2026 la Società ha trasmesso documentazione integrativa, fra cui la planimetria aggiornata (*Tav. RE02.1*) relativa alla gestione delle acque meteoriche. Tale elaborato risultava tuttavia incompleto di tutte le informazioni richieste, in particolare non riportava la delimitazione delle superfici scolanti, i manufatti costituenti la rete di raccolta delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento, il punto di scarico finale, nonché apposita legenda;

la Società non ha provveduto alla trasmissione dell'aggiornamento del PPG, ritenendo attuale la vigente versione del piano, approvata con A.D. n. 3128/2016;

in considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che la mancata trasmissione della documentazione tecnica richiesta non consenta l'aggiornamento del PPG ai sensi del R.R. 4/2009, necessaria ai fini dell'autorizzazione della modifica sostanziale del vigente titolo di A.U.A. e del contestuale adeguamento al D.M. 127/2024;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere al diniego dell'istanza di modifica sostanziale e adeguamento al D.M. 127/2024 assunta al protocollo con n. 21218 del 08/04/2026;

Ritenuto altresì, visto anche quanto riportato nella nota di avvio procedimento e contestuale convocazione della conferenza dei servizi, di non esprimere motivi ostativi relativamente all'applicazione del regime transitorio di cui all'art. 8 del D.M. 127/2024 in attesa che il proponente ripresenti istanza di adeguamento allo stesso decreto;

Vista la relazione istruttoria tecnica e di conclusione del procedimento redatta dal responsabile del procedimento, che costituisce il presupposto al seguente atto, inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 58272 del 25/09/2026 assieme alla relazione tecnica relativa al comparto acque;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Ilaria Spinetti, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da allegato;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atteso, altresì, che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche e che, peraltro, si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato,

DISPONE

di denegare a SE.TRA. S.r.l. il rilascio della modifica sostanziale e adeguamento al D.M. n. 127 del 28/06/2024 dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata ai sensi del D.P.R. 59/2013 con A.D. n. 3128/2016 e ss.mm.ii;

INVIA

copia del presente atto a:

- SE.TRA S.r.l.;
- Comune di Casarza Ligure;
- Regione Liguria;
- ARPAL;
- ATS LIGURIA - A.S.L. 4 Chiavarese;
- Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 90 giorni dalla data dell'istanza del 08.04.2026, tenuto conto di un periodo di sospensione intercorso tra il 21.05.2026 ed il 13.08.2026.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**